

<p><b>Art. 5. Soggetti passivi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.</li> <li>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</li> <li>3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.</li> </ol>	<p><b>Art. 5. Soggetti passivi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.</li> <li>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</li> <li>3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo può essere addebitato al possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.</li> </ol>
<p><b>Art. 9. Superficie degli immobili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.</li> </ol>	<p><b>Art. 9. Superficie degli immobili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Ove</b> avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.</li> </ol>
<p><b>Art. 31. Riscossione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate trimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della seconda rata .</li> </ol>	<p><b>Art. 31. Riscossione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate trimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della seconda rata .</li> </ol>

<p>2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche mediante posta elettronica certificata o raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.</p>	<p><b>ELIMINATI 2° E 3° COMMA</b></p>
<p><b>Art. 32. Interessi</b></p> <p>1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.</p> <p>2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p>	<p><b>VEDERE ART.10 REGOLAMENTO ENTRATE</b></p>
<p><b>Art. 33. Rimborsi</b></p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</p>	<p><b>VEDERE ART. 16 REGOLAMENTO ENTRATE</b></p>
<p><b>Art. 34. Somme di modesto ammontare</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della</p>	<p><b>Art. 34. Somme di modesto ammontare</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della</p>

<p>legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p>	<p>legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo <b>coattivo</b> e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p>
<p><b>Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni</b></p> <p>1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.</p>	<p><b>Art. 36 - Entrata in vigore</b></p> <p>1) In conformità a quanto previsto dall'art. 70 comma 7 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed alla intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.</p>
<p><b>Art. 37. Clausola di adeguamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>	<p><b>ELIMINATO</b></p>

**Art. 38. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**ELIMINATO**

**COMUNE DI SOLERO**

**VERBALE N. 7 DEL 13.03.2019**

**PARERE DEL REVISORE SULL'APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI E IUC**

La sottoscritta dott.ssa Paola Augusta Stella, revisore del Comune di Solero, visti, considerati e acquisiti i pareri di regolarità tecnica redatti dal responsabile dell'ufficio tributi e i pareri di regolarità contabile redatti dal responsabile del servizio finanziario in merito alle modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI) e alle modifiche al regolamento della sola componente IMU per l'imposta unica municipale;

- per la TARI:

analizzate le variazioni apportate al regolamento comunale approvato il 29.09.2014 in tema di riscossione, interessi di mora, rimborsi con espliciti richiami al regolamento delle entrate - già oggetto di parere del revisore - e considerato che la tassa sui rifiuti è stata interessata da un aumento rispetto alle previsioni precedenti:

- per l'IMU:

analizzate le variazioni in merito ai fabbricati in corso di costruzione, l'eliminazione dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi e considerato che l'imposta non è stata oggetto di modifiche di aliquota;

verificata

la completezza dei regolamenti nel rispetto dell'autonomia demandata all'Ente sull'autonoma regolamentazione e il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti

esprime parere favorevole

sui regolamenti TARI e IUC e relative modifiche.

Solero, 13.03.2019.

IL REVISORE

Dott.ssa Paola Augusta Stella



